REGOLAMENTO (CEE) N. 3819/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3651/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3651/90 ha definito le norme generali specifiche relative al meccanismo complementare applicabile agli scambi per le spedizioni in Portogallo dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 [3]; che è necessario stabilire le modalità di applicazione relative al sistema di controllo statistico, nonché al rilascio dei titoli MCS durante i periodi considerati sensibili per il mercato portoghese;

considerando che, per i titoli utilizzati durante i periodi sensibili, è opportuno fare riferimento, per quanto possibile, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4026/89 [5]:

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3651/90, affinché gli scambi possano aver luogo nelle migliori condizioni, è opportuno ridurre, nella misura del possibile, i periodi in cui i titoli sono rilasciati al termine di un periodo di riflessione;

considerando che i titoli sono rilasciati dalle autorità portoghesi e sono validi soltanto per l'immissione al consumo o in libera pratica in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle spedizioni in Portogallo effettuate dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in prosieguo denominata Comunità dei Dieci, nonché dalla Spagna, e alle esportazioni effettuate dai paesi terzi verso il Portogallo, relativamente ai prodotti del settore ortofrutticolo elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3647/90 del Consiglio [6] e soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi, in prosieguo denominato MCS.

Articolo 2

1. Le spedizioni degli altri Stati membri e le importazioni da paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1 sono oggetto di un controllo statistico predisposto dalle autorità portoghesi. Detto controllo si fonda sulla verifica dei quantitativi entrati in Portogallo.

2. Le autorità portoghesi comunicano periodicamente alla Commissione, per ogni prodotto interessato, i quantitativi entrati in Portogallo in provenienza, da un lato, dagli Stati membri della Comunità e, dall'altro, dai paesi terzi. Salve disposizioni particolari, la comunicazione è effettuata una volta al mese, al più tardi entro il giorno 5, con riferimento alle operazioni avvenute nel mese precedente.

Articolo 3

1. Durante il periodo o i periodi considerati sensibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90, per la domanda e il rilascio del titolo MCS di cui all'articolo 4 di tale regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/86, salve le deroghe previste dal presente regolamento.

2. Tuttavia,

a) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, la tolleranza applicabile è del 2 %;

b) salvo disposizione espressa d'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, i titoli MCS sono rilasciati in conformità dell'articolo

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24.
(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.
(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.
(6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 13.

19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1).

Articolo 4

La durata di validità dei titoli MCS è di trenta giorni a decorrere dalla data del rilascio, determinata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, tranne durante i periodi nel corso dei quali è reso applicabile l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86.

Articolo 5

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione, il primo giorno lavorativo di ogni settimana, i quantitativi e la designazione, conforme alla nomenclatura combinata, nonché il codice NC, dei prodotti per i quali, nel corso della settimana precedente, sono stati rilasciati titoli MCS.

2. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, le comunicazioni sono effettuate in conformità di detto articolo.

Articolo 6

1. Se durante il periodo o i periodi sensibili si decide di subordinare l'immissione in libera pratica in Portogallo dei prodotti di cui all'articolo 1 alla presentazione di un titolo d'importazione MCS, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/86.

2. Tuttavia,

a) il titolo reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Valedero únicamente para la puesta en libre práctica en Portugal (Reglamento (CEE) n° 3819/90 art. 6 apar. 2),

— Kun gyldig for overgang til fri omsætning i Portugal (forordning (EØF) nr. 3819/90, artikel 6, stk. 2),

— Gültig nur für die Abfertigung zum freien Verkehr in Portugal (Verordnung (EWG) Nr. 3819/90 Artikel 6 Absatz 2),

— έγκυρο μόνο για την θέση σε ελεύθερη κνησοφορία στην Πορτογυλία (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3819/90 άρθρο 6 (2)),

— Valid solely for release for free circulation in Portugalo (Regulation (EEC) No 3819/90 Art. 6 (2)),

— Valable uniquement pour une mise en libre pratique au Portugal (Règlement (CEE) n° 3819/90 art. 6 § 2),

— Valido unicamente per l'immissione in libera pratica in Portogallo [Regolamento (CEE) n. 3819/90, articolo 6, paragrafo 2],

— Alleen geldig voor het in het vrije verkeer brengen in Portugal (Verordening (EEG) nr. 3819/90, artikel 6, lid 2),

— Válido apenas para uma colocação em livre prática em Portugal (Regulamento nº 3819/90, nº 2 do artigo 6º),

b) salvo disposizione espressa di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, i titoli d'importazione MCS sono rilasciati in conformità con l'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La durata di validità dei titoli d'importazione MCS è di trenta giorni a decorrere dalla data del rilascio determinata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, tranne durante i periodi nel corso dei quali è prevista l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86.

4. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione, il primo giorno lavorativo di ogni settimana, i quantitativi e la designazione conforme alla nomenclatura combinata, nonché il codice NC, dei prodotti per i quali, nel corso della settimana precedente, sono stati rilasciati titoli MCS.

Qualora si applichi l'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, le comunicazioni sono effettuate quotidianamente.

Articolo 7

Al più tardi il 30 novembre di ogni anno, le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le previsioni per l'anno successivo relative alla produzione e al consumo, in Portogallo, di ciascuno dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel loro paese.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.